

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it

Posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it

Allegati: 1; Annessi: //.

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52. Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate. Effetti sul trattamento pensionistico, sull'indennità di ausiliaria e sull'indennità di buonuscita.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. PREMESSA

Sul Supplemento Ordinario n. 12/L della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, con il quale sono stati introdotti miglioramenti economici in favore del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con esclusione dei rispettivi dirigenti, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Con la presente circolare si intendono disciplinare i conseguenti effetti pensionistici e previdenziali con riguardo al personale militare cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio citato e, altresì, in ordine agli effetti sull'indennità di ausiliaria nei confronti del personale insistente nella corrispondente posizione di stato.

2. TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Si analizzano di seguito gli istituti introdotti dall'accordo con particolare riferimento a quelli che comportano riflessi sulla pensione/assegno di ausiliaria del personale cessato dal servizio nel corso del triennio anzidetto.

Posto che il provvedimento disciplina un arco temporale pregresso, con conseguente retroattività dei benefici ivi contemplati, la concreta applicazione dello stesso si manifesta, di fatto, in un'attività di riliquidazione dei trattamenti pensionistici già conteggiati nelle more del perfezionamento dell'accordo.

a. Articolo 2 (Nuovi stipendi)

Gli stipendi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di Capitano, sono rideterminati alle decorrenze del 1° aprile 2022, del 1° luglio 2022 e del 1° gennaio 2024, in coincidenza con le corrispondenti fissazioni dei nuovi punti parametrali.

Detti aumenti hanno effetto sul ricalcolo della pensione/assegno di ausiliaria sia con riferimento alla quota parte del trattamento liquidata con il sistema retributivo (nelle sue duplici componenti, rispettivamente previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) sia su quella conteggiata con il sistema contributivo. Quest'ultima nei limiti dell'effettiva percezione dei benefici in discorso, a seguito dei conguagli effettuati, con conseguente alimentazione della rispettiva posizione contributiva.

Come noto, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, lo stipendio implica l'assoggettamento alla maggiorazione figurativa del 18 per cento di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Nella peculiare specie degli stipendi parametrali occorre, tuttavia, tener conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, introduttivo di tale assetto retributivo, secondo il quale il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale, verificatosi con l'avvento di detto sistema, non modifica la base di calcolo ai fini della citata maggiorazione del 18 per cento. In sostanza, la quota parte dello stipendio cui applicare la maggiorazione del 18 per cento va determinata detraendovi l'ammontare dell'indennità integrativa speciale negli importi previsti dalla tabella n. 7 allegata al precitato d.lgs. n. 193/2003.

Si rammenta che sulla scorta del nuovo stipendio deve conseguentemente essere ricomputato l'importo dei sei scatti stipendiali in aggiunta alla base pensionabile, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

All'ammontare così definito va applicata l'aliquota di rendimento complessiva maturata nel sistema retributivo.

b. Articolo 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

L'articolo in esame, oltre ai già riferiti effetti sul trattamento pensionistico ordinario, indica gli ulteriori istituti sui quali vanno ad incidere i nuovi stipendi. Tra gli altri, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, si evidenziano i correlati riflessi sul trattamento pensionistico privilegiato nonché sull'equo indennizzo.

Il comma 2 contiene, inoltre, la consueta clausola di proattività, secondo cui la pensione o l'assegno di ausiliaria in favore del personale destinatario dell'accordo, cessato dal servizio nel triennio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, vanno riliquidati sulla base degli emolumenti di carattere fisso e continuativo effettivamente percepiti, nonché riliquidati sulla scorta degli incrementi retributivi virtualmente attribuibili alle decorrenze successive alla cessazione dal servizio, mediante applicazione delle future *tranche* contrattuali previste dall'accordo.

Parimenti, vanno rivalutati i precitati sei scatti aggiuntivi, in base alla misura stipendiale prevista per ciascuna sessione di riliquidazione.

c. Articolo 4 (Importo aggiuntivo pensionabile)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile, come fissate dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 56, sono aumentate in relazione a ciascun grado, o in base alle fasce di anzianità per taluni gradi, secondo la tabella contenuta nell'articolo in esame.

Sotto il profilo della configurazione contributiva e pensionistica, l'importo aggiuntivo pensionabile ha natura fissa e continuativa, senza tuttavia l'assoggettamento alla maggiorazione del 18 per cento di cui al citato articolo 16 della legge n. 177/76 non essendovi un'espressa previsione in tal senso.

Le nuove misure dell'importo aggiuntivo pensionabile hanno effetto sulla quota retributiva di pensione da riliquidarsi, a far data dal 1° gennaio 2024, a mente del precitato articolo 3, comma 3, del "contratto", in favore del personale che abbia ultimato il servizio (beninteso con diritto a pensione) tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Va da sé che il ricalcolo riguarda anche la quota contributiva per i soggetti cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 2024, che abbiano concretamente conseguito l'emolumento di specie.

d. Articolo 6 (Lavoro straordinario)

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per effetto della rideterminazione degli stipendi, sono conseguentemente ricalibrate le misure per il compenso per lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo).

Il compenso per lavoro straordinario costituisce voce accessoria, pensionabile a mente dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

d. Indennità o compensi per particolari situazioni di impiego

Il d.P.R. n. 52/2025 prevede agli articoli 8 e segg. l'introduzione o la rimodulazione, mediante fissazione di incrementi, di una serie di indennità sia di natura fondamentale sia di carattere accessorio, previste per il personale che si trovi, o si sia trovato, nelle corrispondenti situazioni di impiego. Per alcune di tali indennità è prevista la spettanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, con conseguenti effetti sul trattamento pensionistico di coloro che si siano trovati in condizione di averne titolo, cessati dal servizio successivamente a tale data ed entro il periodo di valenza dell'accordo (31 dicembre 2024).

In particolare, si evidenziano le seguenti voci indennitarie:

- indennità supplementare *cyber* (art. 8): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità operativa per equipaggi fissi volo e per sperimentatori di volo (art. 9): pensionabile “fuori quota” ai sensi dell'articolo 1869 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- indennità di rischio per operatori subacquei (art. 10): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- compenso forfettario di guardia (art. 13): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità per il personale specializzato del settore cinofilo (art. 14): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità artificieri di Reparto (art. 16): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità operatore sensori APR (art. 17): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 1868 del d.lgs. n. 66/2010, nonché dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità soccorritore marittimo (art. 18): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità “fighter controller”/controllore tattico caccia intercettore (art. 19): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità manutentori aeromobili (art. 20): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali (art. 21): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità per il 28° Reggimento Pavia “PSYOPS” (art. 22): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n.

503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;

- indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena (art. 23): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità genio ferrovieri (art. 24): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995;
- indennità per il personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali (art. 25): pensionabile in quota retributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 503/1992 ed in quota contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995.

3. INDENNITÀ DI BUONUSCITA (TFS)

I nuovi stipendi introdotti dall'accordo hanno effetto sull'indennità di buonuscita.

Al riguardo, il menzionato articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 52/2025 prevede che ai fini dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Trattasi, in sostanza, dell'ultima retribuzione integralmente percepita, di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che sia stata, pertanto, oggetto di conguaglio, con conseguente assoggettamento alla contribuzione pro "Opera di Previdenza ex ENPAS".

4. INDENNITÀ DI AUSILIARIA

Per il personale che si trova in posizione di ausiliaria durante le varie decorrenze economiche del d.P.R. n. 52/2025 occorre procedere all'adeguamento dell'indennità di ausiliaria assumendo nel trattamento economico del pari grado in servizio i nuovi stipendi e l'importo aggiuntivo pensionabile secondo le misure e le decorrenze stabilite dal provvedimento in disamina, tenendo conto dei criteri di calcolo disciplinati dall'art. 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Si rammenta, altresì, che in sede di determinazione dell'indennità di ausiliaria lo stipendio parametrico da adottare nel conteggio va, al pari del calcolo pensionistico, incorporato della misura della ex indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dal ricordato articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 193/2003.

Quanto precede, con riguardo ad entrambi i termini del rapporto differenziale sotteso al calcolo dell'indennità in questione, ossia la retribuzione spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'interessato (minuendo) ed il trattamento di quiescenza virtuale percepito (sottraendo).

5. MODALITÀ PROCEDURALI

Per il personale collocato in ausiliaria e che sia amministrato in regime di trattamento pensionistico provvisorio, ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, i Centri Pensionistici di Forza Armata, avvalendosi delle procedure informatiche approntate dal CUSI, procederanno ad effettuare gli aggiornamenti derivanti dall'applicazione dell'accordo.

Nei confronti di coloro che risultino già transitati alle sedi INPS, antecedentemente all'applicazione del provvedimento e di cui ne siano comunque destinatari, si procederà all'aggiornamento del relativo trattamento di quiescenza in sede di emanazione del decreto di pensione definitiva.

Quanto, invece, ai militari collocati direttamente nella riserva/congedo assoluto, gestiti integralmente dal succitato Ente previdenziale, i Centri Pensionistici avranno cura di dar

corso alle opportune variazioni sulla piattaforma “Passweb” mediante aggiornamento del c.d. “Ultimo Miglio”.

A tal riguardo, si appalesa l’opportunità di prendere contatti con le sedi INPS presso cui sono instaurate le apposite convenzioni per la gestione delle pratiche previdenziali del personale militare, affinché, una volta completate le procedure di alimentazione degli estratti individuali contributivi con i sopravvenuti benefici, sia assicurato il buon esito dell’aggiornamento dei trattamenti pensionistici e previdenziali in questione.

6. DIVULGAZIONE

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

p. IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Antonella ISOLA) *t.a.*
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea FANNINI)